

**COMUNE DI VIAGRANDE**

Provincia di Catania

C.A.P. 95029  
P.IVA 00651130874  
Tel. 0957923209  
Fax 0957894029

*Area Territorio e Ambiente***PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

N. 10 del Reg Dir.

N. 49 del Reg. Gen. del 28-02-2019

ALBO INFORMATICO N. 179

CIG: 78151734C7

**Oggetto:** Proroga tecnica ai sensi di legge - Affidamento temporaneo del servizio di Igiene Urbana.

**IL Responsabile dell'Area****PREMESSO**

Con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 23/09/2013, immediatamente esecutiva, è stata disposta la costituzione dell'ARO "Pedemontana" tra i comuni di Viagrande, San Gregorio di Catania, Valverde e Aci Bonaccorsi ed approvato lo schema di convenzione; Lo schema di convenzione per la costituzione dell'ARO è stato sottoscritto il 30/09/2013;

Il 29/11/2013 è stato sottoscritto l'accordo organizzativo tra i comuni dell'ARO Pedemontana per la costituzione e l'organizzazione dell'Ufficio Comune di ARO, localizzato presso il Comune di San Gregorio di Catania quale Comune capofila dell'ARO;

E' stato redatto il piano d'intervento d'ARO, approvato dalla Regione Siciliana con Decreto n. 861 Del 11/06/2014;

Tra i compiti dell'Ufficio comune dell'ARO rientra, tra l'altro, quello di redigere il progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'ARO e di espletare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio;

Con verbale di assemblea dell'ARO del 26/04/2017 è stato modificato il Piano d'ambito prevedendo la possibilità di affidamento del servizio mediante house providing;

Con delibera di C.C. n. 25 del 30/5/2017 veniva autorizzato l'acquisto di partecipazioni nella società MO.SE.MA. s.p.a. in house;

L'assemblea dei soci della società MO.SE.MA. s.p.a. il 26/05/2017 adottava, con verbale n. 51193 di repertorio e n. 30620 di raccolta, il nuovo statuto sociale e i nuovi patti parasociali, ex art. 16 D.L.vo 175/16, per l'esercizio del controllo analogo;

Con atto rep. 51385 e n. 30766 di racc. del 10/07/2017 redatto dal notaio Giuseppe Reina di Catania, la MOSEMA s.p.a. cedeva al Comune di Viagrande che acquistava n. 1500 azioni per l'importo di € 5.200,00;

Con delibera di C.C. n. 39 del 29/8/2017, si approvava lo schema di convenzione per l'affidamento in house del servizio di igiene urbana per anni uno;

La consegna del servizio è avvenuta il 01/10/2017 e la scadenza il 30/09/2018;

La S.R.R. Catania Area Metropolitana con verbale del proprio Consiglio di Amministrazione del 11/05/2017 ha approvato nel contempo i documenti di gara per la gestione integrata dei rifiuti del relativo ambito territoriale ricomprendendo anche l'ARO Pedemontano (Aci Bonaccorsi, San Gregorio di Catania, Valverde e Viagrande), autorizzando la trasmissione all'UREGA per l'espletamento della stessa;

In merito al nostro ARO ha deliberato di prevedere negli elaborati di gara una clausola di risoluzione dell'affidamento del servizio qualora l'ARO provvederà ad affidare lo stesso servizio nei modi previsti dal medesimo prima della conclusione delle procedure di gara presso l'UREGA;

L'ARO Pedemontana, ad oggi, non ha proceduto a redigere ed approvare il progetto del servizio di igiene urbana per l'intero ARO e pertanto non è ipotizzabile allo stato attuale una tempistica di affidamento del servizio da parte dell'ARO;

Con nota prot. 11260 del 20/07/2018 questo Ente chiedeva alla SRR di fornire indicazione sui tempi previsti per pervenire all'aggiudicazione e alla consegna del servizio;

Con nota prot. 1151/18 del 30/07/2018, ricevuta al protocollo n. 11851 del 01/08/2018, la SRR comunicava che la gara era nella fase di comprova dei requisiti e nessuna ipotesi poteva essere avanzata in riferimento ai tempi previsti per pervenire all'aggiudicazione ed alla consegna;

Con successiva nota prot. 1346/18 del 17/09/2018, ricevuta al protocollo comunale n. 14070 del 18/09/2018, la SRR comunica che l'UREGA, in ordine ai tempi relativi alla

procedura di gara ha comunicato che è possibile che si pervenga alla proposta di aggiudicazione entro il mese di novembre del corrente anno;

Ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo 50/16 e s.m.i. è stato istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 del codice;

Ai sensi del punto 5.3 delle linee guida n. 7 dell'ANAC, resta fermo che la domanda di iscrizione consentirebbe alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

Il Comune di Mascalucia, su delega degli altri soci della MOSEMA s.p.a. ha presentato il 09/04/2018 istanza di iscrizione all'ANAC nell'elenco di cui all'art. 192 del D.L.vo 50/16;

Ad oggi l'iscrizione non è avvenuta, come si evince dal sito dell'ANAC;

Con verbale del 7/8/2018 il comitato di controllo di MOSEMA s.p.a. chiedeva alla società informazioni e documentazione al fine di poter utilmente esercitare i poteri di controllo previsti dall'art. 16 del D.l.vo 175/16 e dall'art. 5 del D.L.vo 50/16;

Con verbale del 07/09/2018, in assenza della suddetta documentazione, il suddetto comitato determinava di reiterare la richiesta a MOSEMA s.p.a, specificando che in assenza della quale non è allo stato verificabile la sussistenza delle condizioni di legge per valutare un affidamento in house;

Con verbale del 14/09/2018 il comitato di controllo di MOSEMA s.p.a. proponeva, tra l'altro, la nomina di due legali per la verifica del rispetto delle modalità dell'attuazione dell'affidamento in house;

#### **PREMESSO QUANTO SOPRA**

**PRESO ATTO** che i tempi per la definizione della procedura di affidamento del servizio in house non erano affatto prevedibili;

**CHE** esisteva l'impossibilità di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per valutare un affidamento in house;

**CHE** si prospettava la possibilità, comunicata dalla SRR, che si poteva pervenire alla proposta di aggiudicazione della gara settennale incardinata presso l'UREGA per

l'intero ambito entro il mese di novembre del 2018, da cui ne poteva derivare una possibile consegna del servizio entro i primi mesi del 2019;

**RITENUTO** che questo Comune doveva in ogni caso garantire il servizio di igiene urbana, in quanto per evidenti motivi di igiene e sanità pubblica non poteva essere interrotto;

**CHE** il 30/9/2018 scadeva il termine di affidamento del servizio alla società MO.SE.MA. s.p.a. in house;

**CHE** i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse e la loro erogazione non poteva essere sospesa o interrotta;

**CHE** la eventuale interruzione del servizio avrebbe comportato indiscutibile pericolo per l'ordine e l'igiene pubblica, non esistendo in questo Ente, a seguito dell'istituzione degli ATO, mezzi e personale in dotazione per espletare tale servizio;

**RITENUTO** che, per quanto sopra esposto ricorrevano i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo 152/06, teso a prevenire ed a limitare i pericoli per l'incolumità pubblica derivanti dalla mancata effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti a seguito di interruzione dello stesso;

**PRESO ATTO** che ai sensi del comma 1 dell'art. 191 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione Europea, indicando, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, le norme a cui si intende derogare;

**PRESO ATTO CHE** ai sensi del comma 5 dell'art. 50 del D.L.vo 267/00, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

**RITENUTO**, in considerazione dei tempi lunghi prevedibili per l'espletamento di una procedura ordinaria di gara e al fine di garantire i principi di economicità e concorrenza, si disponeva all'Area Territorio ed Ambiente di procedere, nelle more dell'affidamento del servizio da parte dell'autorità d'ambito (SRR o ARO), alla predisposizione degli atti e all'affidamento del servizio mediante una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo 50/16;

Per salvaguardare la pubblica incolumità ai fini igienico sanitari, si provvedeva all'emissione dell'Ordinanza Sindacale n. 41/2018 con la quale si affidava temporaneamente il servizio in argomento, per mesi due, alla ditta MOSEMA s.p.a. con sede in Mascalucia Via Avv. Vito Reina n. 6, che aveva in corso di svolgimento il

servizio di igiene urbana in questo territorio, già assunto mediante procedura ad evidenza pubblica;

**PRESO ATTO** della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana per mesi tre, aggiudicata alla ditta ECOLANDIA srl con decorrenza servizio dal 1° Dicembre 2018 e che pertanto il 28 Febbraio p.v. andrà a scadere l'affidamento di cui sopra, giusto contratto del 19 Febbraio rep. n. 528;

**PRESO ATTO ANCORA** che il bando di cui alla superiore espletata gara ad evidenza pubblica prevedeva la possibilità di poter prorogare il servizio per altri tre mesi;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione riteneva che già per la fine di Febbraio sarebbe stato definito e reso operativo il subentro della ditta già aggiudicataria della gara settennale espletata dall'UREGA;

**VISTA** la nota prot. n. 1376 del 25.01.2019, con la quale l'Amministrazione ha chiesto alla S.R.R. di comunicare quando esattamente la ditta aggiudicataria dell'espletata gara doveva iniziare a svolgere il servizio di igiene urbana nei territori comunali del bacino di riferimento ed in particolare nel Comune di Viagrande, affinché quest'ultimo si potesse organizzare ed agire da subito nell'assoluto rispetto delle procedure dettate dalla normativa vigente;

**VISTO** il riscontro della S.R.R. trasmesso a questo Comune solo in data 13.02.2019 con prot. n.2377, dal quale si evince che non può ancora essere determinata data certa per il subentro della ditta ad esito di gara dell'UREGA, in quanto c'è un contenzioso in merito i cui tempi di definizione non sono certi;

**DATO ATTO**, dunque, che questo Comune, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e comunque in osservanza ai principi di legge e di giurisprudenza in materia, può procedere alla c.d. proroga tecnica in favore della ditta ECOLANDIA srl, proroga tecnica nelle more della predisposizione e svolgimento di altra procedura di evidenza pubblica ma stavolta della durata di almeno un anno sino all'effettivo e atteso subentro della ditta aggiudicataria dell'espletata gara della S.R.R.;

**DATO ATTO CHE**, giusto quanto sopra argomentato o riportato, la necessità di tale proroga tecnica non è dipesa da colpa di questa Amministrazione;

**RITENUTO**, sentito in merito il Sindaco, che l'alternativa dell'Ordinanza contingibile e urgente non è legittimamente percorribile in quanto ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006 non ne sarebbero sussistenti i presupposti nella fattispecie concreta;

**RIBADITO** che la scelta della proroga tecnica discendente soprattutto dalla situazione di emparse venutasi a creare per come sopra riportato e assolutamente non prevedibile e preventivabile al momento in cui fu bandita la precedente gara, oltre a non avere legittime alternative risponde a criteri di ragionevolezza ed è pure conveniente dal punto di vista logistico e organizzativo nell'interesse della continuità dell'espletamento del

miglior servizio nell'interesse pubblico; (cfr ex multis, C. di Stato, Sez.V<sup>^</sup>, sent. 11.05.2009 n. 2882; Consiglio di Stato, sez. V<sup>^</sup>, 7 Aprile 2011 n. 2151).

**DATO ATTO**, infine, che la durata di tale proroga tecnica non potrà superare il tempo strettamente necessario a definire l'attivanda procedura di evidenza pubblica con l'individuazione ed effettivo subentro del nuovo aggiudicatario, fatta sempre salva la priorità in favore dell'atteso subentro della ditta aggiudicataria della gara della S.R.R. espletata dall'UREGA;

**DATO ATTO**, altresì, che proprio per la superiore finalità di ridurre al minimo i tempi della proroga tecnica, questa Area Territorio e Ambiente ha già attivato le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di igiene urbana per anni uno, giusta Determina a contrarre n.9 del 27.02.2019, fermo restando l'eventuale anticipato subentro della ditta aggiudicataria della gara della S.R.R. espletata dall'UREGA;

#### **DETERMINA**

- 1) **PROROGARE** per tre mesi, dall'1/3 al 31/5/19 l'affidamento del servizio di igiene urbana alla ditta ECOLANDIA srl, con sede in Catania, Via V<sup>^</sup> strada n. 10 Z.I., agli stessi patti e condizioni di cui al contratto del 19.02.2019 rep. n. 528;
- 2) **PRENDERE ATTO** della Determina a contrarre N. 9 del 27.02.2019 e dei relativi elaborati progettuali per l'affidamento del servizio di igiene urbana per il territorio del Comune di Viagrande, mediante procedura di legge ai sensi del D.L.vo 50/16, per la durata di almeno 12 mesi e comunque sino alla consegna del servizio da parte dell'autorità d'ambito (SRR o ARO), salva la possibile proroga ai sensi delle vigenti norme. La suddetta procedura dovrà contenere espressa clausola risolutiva del contratto al verificarsi dell'eventuale affidamento del servizio da parte della SRR o dell'ARO;
- 3) **IMPEGNARE** la spesa relativa al suddetto servizio, pari ad €. 211.276,26 IVA compresa, in quanto ad €. 205.814,56 al Cap. 2408, in quanto a €. 4775,00 al cap. 2305 e in quanto ad €. 686,70 al cap. 2290/1;
- 4) **IMPEGNARE** la somma di €. 225,00 per diritti ANAC al cap. 2305;
- 5) **Dare atto** che con la sottoscrizione della presente Determinazione la ditta ECOLANDIA srl, con sede in Catania, Via V<sup>^</sup> strada n. 10 Z.I. – P.IVA 04444370870, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e che si assume altresì l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con sub-appaltatori e sub-contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale gli stessi si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della suddetta legge, dando comunicazione dell'eventuale inadempimento alla stazione appaltante ed alla Prefettura;
- 6) **Dare atto ancora** che l'affidatario dovrà attenersi alla seguente norma di comportamento che dichiara, con la firma del presente atto, diventato

esecutivo, di conoscere e accettare: «L'appaltatore/il professionista dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice adottato da questo Ente, che viene consegnato in copia (anche solo in formato digitale), e che il predetto appaltatore/professionista dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi del citato Codice comporterà la risoluzione del contratto. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali il Comune di Viagrande, tramite il Responsabile di area interessato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e/o giustificazioni. Decorso, infruttuosamente, il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non idonee, inammissibili o irricevibili, il Responsabile di area della Ripartizione interessata disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per l'Ente Comune il diritto al risarcimento dei danni».

7) La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- va pubblicata all'Albo Pretorio online del sito istituzionale;
- Inoltre va immediatamente trasmessa:

Alla ditta ECOLANDIA srl,

Alla Sicola Trasporti s.r.l.;

A tutte le piattaforme di conferimento rifiuti differenziati convenzionati con il Comune di Viagrande.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Roma;

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Al Ministro della Salute – Roma;

Al Ministro delle Attività Produttive;

Al Presidente della Regione;

Al Dipartimento Regionale Rifiuti – Palermo;

Al Sig. Prefetto di Catania;

Al Commissario della Provincia Reg.le di Catania;

Al Presidente dell'ATO S.p.A. in liquidazione;

Al Comando della P.M. di Viagrande;  
Al Comando Stazione Carabinieri di Viagrande;

geom. S.Cristaudo

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**(Dott.Ing. Rosario Leotta)**

---

**Il Responsabile del Procedimento**  
*Ing. Leotta Rosario*

**IL Responsabile dell'Area**  
*Ing. Leotta Rosario*



**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: Favorevole

Lì 27-02-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
*Ing. Leotta Rosario***VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**Parere in ordine alla Regolarità Finanziaria: Favorevole**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

€ 211.276,26

Capitolo	Impegno	Esercizio
<u>2408</u>	<u>44</u>	<u>2019</u>
Capitolo	Impegno	Esercizio
<u>2755</u>	<u>45</u>	<u>2019</u>
Capitolo	Impegno	Esercizio
<u>2305</u>	<u>46</u>	<u>2019</u>
Capitolo	Impegno	Esercizio
<u>2305</u>	<u>47</u>	<u>2019</u>

Lì 28-02-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
*Zappala Giovanni***ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Viagrande per 15 giorni consecutivi dal 28-02-2019 al 15-03-2019

Albo on line n. 179

Viagrande li, 28-02-2019

*Il Segretario Generale*

**f.to Dott. Scilla Giuseppe**